



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Ministero risorse
agricole, alimentari e
forestali



Leader

ASSE IV LEADER

MISURA 413

**AZIONE 3 SVILUPPO DI SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE E
CULTURALI**

INTERVENTO 2

**SOSTEGNO AD INVESTIMENTI PER L'UTILIZZO DI SPAZI
DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE E
CULTURALI**



Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 del Gruppo di Azione Locale Euroleader

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL SOSTEGNO AD
INVESTIMENTI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DESTINATI AD
ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE E CULTURALI
2^ EDIZIONE**

Il presente bando è stato approvato dal CdA di Euroleader con delibera n. 126 del 30.09.2014.

Tolmezzo, 30 settembre 2014

Il Presidente
Daniele Petris

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 - Area di intervento.	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	5
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.	6
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	6
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria.	8
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	9
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	9
Art. 10 - Tipologia e intensità dell’aiuto.	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	10
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	10
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	13
Art. 13 – Concessione del contributo.	14
Art. 14 - Modalità di erogazione dell’aiuto (domande di pagamento).	14
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	15
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	15
Art. 17 – Varianti.	17
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	18
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	18

Art. 19 - Controlli.	20
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’AIUTO.	20
Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto.	20
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	21
CAPO VII – NORME FINALI	21
Art. 22 – Controversie.	21
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	21
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	22
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	22
Elenco allegati.	22

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione 3 "*Sviluppo di servizi e attività ricreative e culturali*", con riferimento all'intervento 2 "*Sostegno ad investimenti per l'utilizzo di spazi destinati ad attività ricreative, sportive e culturali*" previsto dal Piano di Sviluppo Locale (in seguito denominato PSL) del Gruppo di Azione Locale (in seguito denominato GAL) Euroleader s.cons. a r.l. approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti alla riqualificazione, potenziamento e creazione di servizi e strutture ricreative, sportive e culturali, nell'ambito di interventi finalizzati a:
 - a) dotare il territorio di servizi e strutture, compresa la riqualificazione o il potenziamento di strutture esistenti, volte a sviluppare attività ricreative, sportive e culturali con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della popolazione residente e che siano anche una componente dell'offerta turistica territoriale a supporto dello sviluppo delle attività economiche del settore turistico strettamente inteso (servizi turistici);
 - b) potenziare le capacità attrattive dei territori e consolidare i fattori di sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - c) promuovere il partenariato pubblico – privato e quindi suscitare approcci innovativi allo sviluppo rurale.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) *microimpresa*: impresa che occupa meno di 10 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005;
 - b) *strutture ricreative*: le strutture destinate ad essere sedi di attività volte a favorire la fruizione ricreativa-sportiva del territorio (come ad esempio centri fitness, centri benessere e le attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, palestre, palestre di roccia, parco giochi, piscine, maneggi, ecc.), ad eccezione delle strutture sportive finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività agonistiche; gli interventi potranno riguardare sia edifici che strutture all'aria aperta, dovranno essere raggiungibili grazie alla rete viaria e di trasporto e dovranno essere aperte al pubblico al fine di rappresentare un supporto all'offerta turistica del territorio;
 - c) *strutture culturali*: le strutture destinate ad essere sedi di attività volte a favorire la fruizione culturale del territorio (es. musei, teatri, sale cinematografiche ecc.);
 - d) *perizia asseverata*: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto (cfr. art. 3 comma 1 lett. ee e art. 21, comma 1, lett. b del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
 - e) *lavori di creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria* delle strutture: interventi edilizi compresi nelle definizioni di "nuova costruzione", "ampliamento" e "manutenzione straordinaria", così come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, compresi gli impianti tecnologici;
 - f) *cantierabilità*: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in

ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera f), del presente bando.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio della Carnia costituito dai seguenti 28 comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
2. I Comuni di cui al comma 1 appartengono all'area rurale D del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono le associazioni, le società cooperative e le microimprese.
2. Le associazioni devono avere almeno una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando. Le associazioni che esercitano un'attività d'impresa devono essere iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso le C.C.I.A.A.
3. Le società cooperative e le microimprese devono:
 - a) avere almeno una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando;
 - b) rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese;
 - c) essere iscritte rispettivamente al registro regionale delle cooperative e al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.
4. Possono presentare progetti anche i residenti dell'area del GAL che, intendendo avviare una attività d'impresa, al momento della domanda di aiuto non abbiano costituito la ditta, con l'obbligo a costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 13 del presente bando.
5. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a.5) del presente bando.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
 - b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

- b.4) proprietà o disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (ad es. atto d'acquisto, donazione, successione, usufrutto, contratto di comodato, locazione, ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18;
 - b.5) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali o essere "un'impresa in difficoltà";
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
- a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termini, di cui all'art.11.
3. Nel caso di lavori di carattere edilizio, **saranno ammesse solo le operazioni ritenute cantierabili al momento di presentazione della domanda di aiuto** ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera f) del presente bando.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti alla creazione, all'ampliamento e alla manutenzione straordinaria di strutture ricreative, sportive e culturali così come definite all'articolo 2.
2. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi che siano a beneficio sia dei residenti che dei turisti.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa totale di euro 10.000,00;
 - b) il limite massimo di spesa totale di euro 100.000,00;
 - c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;
 - d) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. Non sono finanziabili strutture sportive finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività agonistiche.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sottoelencate tipologie di spesa:
 - a) creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture, di cui all'art.2, lett. b) e c);
 - b) acquisto di arredi e attrezzature (compresi hardware e software);
 - c) spese connesse alla messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale nonché degli eventi che vi trovano ospitalità;
 - d) noleggio di strutture e attrezzature per l'organizzazione di eventi promozionali;
 - e) acquisizione di servizi per l'organizzazione e l'attuazione di eventi promozionali;
 - f) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alla progettazione e organizzazione dell'offerta ricreativa e culturale (con riferimento alla dotazione territoriale di strutture e allo svolgimento di eventi promozionali);
 - g) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% delle spese di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (ad esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);

- h) IVA: esclusivamente nel caso di IVA non recuperabile in quanto realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
- 2. Le spese di cui al comma 1, lett. e), f) e g) che si traducano in investimenti immateriali, non possono essere superiori al 25% dell'intero investimento.
- 3. Non sono ammissibili:
 - a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - b) IVA per spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 10, lett. c);
 - c) acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - d) acquisto di materiale di facile consumo;
 - e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 100,00;
 - f) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
 - g) acquisto di beni gravati da vincoli;
 - h) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, luce, riscaldamento, telefono;
 - i) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitarie;
 - j) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure).
- 4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività ricreativa, sportiva o culturale. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività ricreativa, sportiva o culturale.
- 5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto cartacea, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
- 6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
- 7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
- 8. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del presente bando.
- 9. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. n. 7 del 20 marzo 2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

10. Per i soggetti che in domanda dichiarino di non potere recuperare l'IVA, l'importo corrispondente è ammissibile se richiesto nella relativa distinta di spese e riscontrabile nella documentazione di spesa (fatture quietanziate o documentazione di pari valore probatorio).

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria.

- Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)		
	Descrizione	Punteggio	
Progetti di creazione, riqualificazione e potenziamento di strutture per attività stabili (es. musei, centri visita, centri sportivi)	Progetti che prevedono attività stabili fruibili tutto l’anno	8	8
	Progetti che prevedono attività stabili fruibili stagionalmente	4	
Progetti che prevedano l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)	Utilizzo di applicativi specifici	3	6
	Utilizzo di risorse hardware per trasferire contenuti multimediali in sintonia con le caratteristiche dei target obiettivo	3	
Interventi su strutture già esistenti		5	5
Inserimento del progetto in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio	Progetto inserito in pacchetti turistici o in un sistema /rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto	10	10
Progetto gestito in maggioranza da giovani coinvolti in ruoli di responsabilità ¹		8	8
Progetto gestito in maggioranza da donne coinvolte in ruoli di responsabilità ²		8	8
Incremento dell’occupazione al termine dell’investimento ³	da 0,125 a 1 ULA	2	6
	da 1,01 a 2 ULA	4	

¹ Per giovane si intende una persona di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto cartacea (art. 3 lett. cc del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011). Il proponente dovrà dimostrare, nella relazione particolareggiata, i requisiti utili all'assegnazione dei punteggi, indicando il nominativo, l'età, il sesso e il ruolo nella compagine, nell'ufficio o comunque nell'organismo che si occuperà della gestione del progetto, allegando alla domanda di aiuto copia di un documento di identità per ciascun nominativo;

² Il proponente dovrà dimostrare, nella relazione particolareggiata, i requisiti utili all'assegnazione dei punteggi, indicando il nominativo e il ruolo nella compagine, nell'ufficio o comunque nell'organismo che si occuperà della gestione del progetto, allegando alla domanda di aiuto copia di un documento di identità per ciascun nominativo.

³ I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal DPR del 29/12/2005, n. 0463/Pres, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA (28/40*6/12=0,35). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

	più di 2 ULA	6	
Localizzazione dell'investimento	Investimento localizzato in Comuni maggiormente svantaggiati (<i>Gruppo A della Tabella 2 dell'Allegato 3 al PSR</i>) ⁴	5	10
	Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale (<i>Allegato 4 al PSR</i>) ⁵	5	
TOTALE (punteggio massimo)			61

3. A parità di punteggio sarà data priorità alle domande che prevedono giovani coinvolti in ruoli di responsabilità. In caso di ulteriore parità sarà data priorità alle domande che prevedono il coinvolgimento di donne in ruoli di responsabilità.
4. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 91.097,86 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 40.083,06	€ 51.014,80	€ 91.097,86

Tale importo è stato determinato a seguito dell'adozione della variante al PSL da parte del Consiglio di amministrazione del GAL, deliberata in data 30 settembre 2014, ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura:
 - a) per i soggetti privati che non esercitano un'attività di impresa come contributo in conto capitale, nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile;
 - b) per le imprese e i soggetti privati che esercitano un'attività di impresa come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una singola impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alla luce della definizione di "impresa unica" stabilita dall'art. 2, par. 2, del regolamento stesso.
2. L'aiuto massimo concedibile è:
 - a) di euro 80.000,00 nel caso di progetti presentati da soggetti privati che non esercitano un'attività di impresa;

⁴ I Comuni maggiormente svantaggiati appartenenti al GRUPPO A sono i seguenti: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio

⁵ Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto (Legge regionale n. 42/1996)

- b) di euro 60.000,00 nel caso di progetti presentati da imprese e soggetti privati che esercitano un'attività di impresa.
3. Nel caso che i soggetti di cui al comma 1, lettera c) abbiano già percepito aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.
 4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda di aiuto finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
 5. **Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande di aiuto non finanziate per mancanza di risorse.**

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto (bollata ai sensi di legge), indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA secondo le modalità ivi predisposte **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.** La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione) entro 15 (quindici) giorni, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Euroleader s.cons.a r.l. Via Carnia Libera 1944 n. 15 33028 Tolmezzo UD Tel. 043344834 Fax 043344856.
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di 15 (quindici) giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Euroleader s.cons.a r.l., Misura 413, azione 3, intervento 2 *"Sostegno ad investimenti per l'utilizzo di spazi destinati ad attività ricreative, sportive e culturali"*".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:

- a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) certificazioni e atti:
 - 1) per **le imprese e le società cooperative**, fatta salva la possibilità di domanda da parte di soggetti non ancora costituiti:
 - i. se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dal competente organo statutario
 - 2) per **le associazioni**:
 - i. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - ii. elenco delle cariche con estremi degli atti di elezione/nomina e durata;
 - iii. autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dal competente organo statutario;
 - 3) per **i soggetti non ancora costituiti in impresa**: autocertificazione relativa alla residenza, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- c) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (ad es. atto d'acquisto, donazione, successione, usufrutto, contratto di comodato, locazione, ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando e, se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto e alla realizzazione degli interventi a cui la domanda è finalizzata, da parte del proprietario e/o del comproprietario e/o del titolare di altro diritto reale (predisposta secondo il modello di cui all'Allegato A);
- d) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;
- e) nel caso di lavori di carattere edilizio, dichiarazione, da parte del progettista, di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;
- f) per i **lavori** di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a):
 - i. copia del progetto;
 - ii. copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori o richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 - iii. relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e delle opere da eseguire;
 - iv. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2, 6 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto, nonché la conformità e il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;
- g) per **arredi, attrezzature**:
 - i. tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui non sia possibile reperire più

fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;

h) per **gli impianti tecnologici**:

- i. qualora siano previste anche opere edili, la spesa per gli impianti tecnologici dovrà essere prevista nella documentazione di cui alla lettera f) punto iv; qualora gli impianti tecnologici non siano previsti unitamente a lavori edili, dovrà essere allegata la documentazione di cui alla lettera g);

i) per **gli investimenti immateriali**:

- i. tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti:
 - a. informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna);
 - b. modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione)
 - c. costi di realizzazione.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo:

- a. dichiarazione di un tecnico qualificato, sulla base di un'accurata indagine di mercato, attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento con allegata specifica relazione descrittiva, corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione. Al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voci di costo, le modalità operative e le fasi in cui è articolato il lavoro.

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all'Allegato E, attestante (ove pertinente):

- i. che l'organo competente ha autorizzato la presentazione della domanda di aiuto;
- ii. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
- iii. che non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- iv. che non è "un'impresa in difficoltà" ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- v. che non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
- vi. di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'art 31 della L.R 7/2000;
- vii. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
- viii. di essere un soggetto privato che non esercita un'attività di impresa;
- ix. che l'IVA sugli investimenti previsti dalla presente domanda di aiuto non è recuperabile e, quindi, è definitivamente sostenuta dal sottoscritto;
- x. che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
- xi. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;

- k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, secondo lo schema di cui all'Allegato F.1) o, nel caso di imprese non ancora costituite, secondo lo schema di cui all'Allegato F.2).
 - l) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi di cui agli Allegati G)
7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:
- a) documentazione attestante l'inserimento dell'attività ricreativa, sportiva o culturale in pacchetti turistici o in un sistema/rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto (es. consorzio, associazione, cooperativa), o attestante l'impegno a far parte di essi a conclusione dell'intervento, descrivendone nel dettaglio le condizioni e le modalità e prevedendo l'esplicito assenso all'adesione da parte del soggetto che gestisce i pacchetti o la rete. Tale adesione dovrà essere garantita per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18 del presente bando.
8. La mancanza della documentazione di cui al comma 8 e la mancata compilazione dell'Allegato B determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando.
10. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

- 1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL entro il termine di 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere interrotto per la richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
- 2. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di aiuto, viene data notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 13 e 14, della L. R. 7/2000.
- 3. Il GAL provvederà quindi a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi.
- 4. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
- 5. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sul sito internet di Euroleader: www.euroleader.fvg.it.
- 6. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo PEC o posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7. La graduatoria, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, è valida fino al 30 giugno 2015, termine eventualmente prorogabile dal Consiglio di Amministrazione di Euroleader qualora se ne ravvisasse la necessità. Trascorso il periodo di validità della graduatoria le domande di contributo dei progetti ammessi ma non finanziati saranno archiviate e la documentazione ad esse allegata sarà restituita.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 5 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.
4. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento sul conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto pubblico referibile alla spesa per investimenti l'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione;
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione del saldo presuppone l'accertamento da parte del GAL dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto in sede di liquidazione del saldo su nulla osta del GAL dopo aver accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti è superiore all'importo anticipato.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto cartacea.
2. Ai fini del rispetto del mantenimento dell'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011, **almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non deve essere ultimato** dal punto di vista fisico o finanziario **prima della data della decisione individuale di finanziamento**.
3. La **conclusione delle operazioni** coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire **entro il 30 aprile 2015**, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL stesso per l'attuazione del PSL.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone:
 - a) l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - b) se del caso, la registrazione presso la CCIAA dell'attività (per le associazioni che esercitano attività economica, presso il Repertorio Economico Amministrativo - REA- del Registro Imprese).

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce la rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di acconto** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dall'art. 7 comma 1;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - a. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - b. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili:
 - i. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di saldo** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per le opere edili:
 - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;

3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di arredi, impianti, attrezzature:
- c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
- c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
- c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) ove non già allegata alla domanda di aiuto, documentazione attestante l'inserimento dell'attività ricreativa, sportiva o culturale in pacchetti turistici o in un sistema/rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto (es. consorzio, associazione, cooperativa). Tale adesione dovrà essere garantita per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18 del presente bando;
- e) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espresso in ULA;
- f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:

- a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, impianti, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
- 4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
 - 5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
 - 6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
 - 7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

- 1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per l'*"inserimento del progetto in pacchetti turistici o in un sistema/rete di valorizzazione del territorio"*, mantenere i rapporti di rete previsti dal progetto finanziato almeno per il periodo di vincolo indicato al punto a.5);

- a.7) nel caso di assegnazione di punteggi per “*incremento dell’occupazione*”, mantenere il livello occupazionale raggiunto con l’inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall’articolo 15, comma 3 del presente bando;
- a.8) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente;
- a.9) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e agli organi incaricati dei controlli l’accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento e alla documentazione.

b) Impegni accessori:

- b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all’art. 17 del bando;
- b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell’operazione finanziata;
- b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 - 1. la descrizione dell’intervento;
 - 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 3. la dicitura “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”;
 - 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - 6. l’emblema della Repubblica italiana;
 - 7. il logo di Euroleader
 - 8. il logo e l’emblema di cui ai precedenti punti 5 e 6 devono essere conformi alle indicazioni contenute nella “Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni” del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.
- b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
- b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall’organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

- 2. Il beneficiario, o suo rappresentante, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall’articolo 47, comma 1, del Regolamento (CE) 1974/2006.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello dell’atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell’anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell’effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall’articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a

trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei rapporti di rete previsti dal progetto finanziato nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento dei rapporti di rete. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
6. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. f) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8

ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revocche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 - b) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 - c) Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - d) Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - e) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Settembre 2013);
 - f) Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - g) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Euroleader s.cons. r.l..
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.euroleader.fvg.it).
3. Informazioni sul Programma Regionale di Sviluppo Rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

Allegato A): modello per l'assenso del proprietario o del/i comproprietario/i

Allegato B): relazione descrittiva dell'intervento

Allegato C): modello di perizia asseverata

Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi

Allegato E): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Allegato F.1): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Allegato F.2): dichiarazione relativa ai parametri dimensionali (imprese non ancora costituite)

Allegato G.1): dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. *Modello base*

Allegato G.2): dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. *Impresa controllante o controllata.*